Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 7 febbraio 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1960, n. 1791.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Fratelli Serra » di Imperia Ponente.

N. 1791. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1960, col quale sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Fratelli Serra » di Imperia Ponente viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1960, n. 1792.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Plinio » di Roma.

N. 1792. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Plinio » di Roma viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1960, n. 1793.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale n. 3 - scalette S. Sepolcro - Cagliari.

N. 1793. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1960, col quale sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale n. 3 - scalette S. Sepolcro - Cagliari, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1960, n. 1794.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Paolo Orsi » di Rovereto.

N. 1794. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1960, col quale sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Paolo Orsi » di Rovereto viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1960, n. 1795.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Mola di Bari.

N. 1795. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1960, col quale sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Mola di Bari viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 2. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1961.

Contributi base dovuti per gli operai turnisti e giornalieri dell'industria, dell'artigianato e del commercio per ogni giornata di lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, recante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 11, primo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, col quale sono state sostituite le tabelle *A* e *B*-1 allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuta l'opportunità di ragguagliare a giornata i contributi base settimanali dovuti per gli operai turnisti e per gli operai giornalieri non agricoli che prestano opera saltuaria;

Decreta:

Art. 1.

I contributi base settimanali di cui all'art. 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, dovuti per ogni giornata di lavoro per gli operai turnisti e gli operai giornalieri dell'industria, dell'artigianato e del commercio, che prestano opera saltuaria, sono stabiliti, per ciascuna delle classi di retribuzione, nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data indicata nell'allegata tabella.

Roma, addì 23 gennaio 1961

Il Ministro: SULLO

Contributi base dovuti per gli operai turnisti e giornalieri dell'industria, dell'artigianato e del commercio per ogni giornata di lavoro (in vigore dal 7 aprile 1958, ai sensi dell'art. 11, comma primo, e art. 16 della legge 20 febbraio 1958, n. 55)

Classi di contribuzione	Retribuzione giornaliera	Importo complessivo dei contributi	Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti
1	fino a L. 516	2	1,00
2	oltre L. 516 » » 816	2	1,35
3	» » 816 » » 1.283	2	1,65
4	» » 1.283 » » 1.583	3	2,15
5	» » 1.583 » » 1.933	4	2,50
6	» » 1.933 » » 2.316	4	3,00
7	» » 2.316 » » 2.750	5	3,50
8	» » 2.750 » » 3.216	5	4,15
9	» » 3.216 » » 3.733	6	4,85
10	» » 3.733 » » 4.300	7	5,50
11	» » 4.300 » » 4.933	8	6,15
12	» » 4.933 » » 5.650	8	6,85
13	» » 5.650 » » 6.350	9	7,50
14	» » 6.350 » » 7.050	10	8,50
15	» » 7.050 » » 7.766	11	9,15
16	» » 7.766 » » 8.450	12	10,00
17	» » 8.450 » » 9.166	13	10,85
18	» » 9.166 » » 9.883	13	11,50
19	» » 9.883 » » 10.816	14	12,35
20	» » 10.816 » » 11.750	15	13,00
21	» » 11.750 » » 12.933	16	14,00
22	» » 12.933 » » 14.100	17	15,00
23	» » 14.100	18	16,15

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

(744)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1961.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Visto il decreto presidenziale 22 giugno 1949, n. 388, concernente modifiche allo statuto dell'Ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1956, concernente tra l'altro, la costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Considerato che, per decorso triennio, si rende necessario procedere alla ricostituzione degli organi predetti;

Tenuto conto che ai sensi degli articoli 4 e 15 del vigente statuto dell'Ente i rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio e delle aziende devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale delle categorie interessate;

Visti i dati e le notizie acquisiti dall'Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Bonfardeci Francesco, Raffo Giuseppe, Rigamonti Ferruccio, Vinci dott. Antonio, in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

Bajocco avv. Enzo, in rappresentanza delle aziende industriali;

Lo Vecchio Musti dott. Manlio, in rappresentanza delle aziende commerciali;

Malfettani dott. Livio, in rappresentanza delle aziende cooperative;

Campanella dott. Domenico, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio è costituito come segue:

Chilosi dott. Cesare, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Baldi rag. Sergio, in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

Zanini avv. Antonio, in rappresentanza delle aziende.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1961

Il Ministro: SULLO

(717)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITÀ EUROPEE

Bando di gara n. 72, relativo alla fornitura di 40 equipaggiamenti completi per freni a pressione e di 60 condotte per freno continuo (Repubblica del Togo).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 3 del 16 gennaio 1961, il bando di gara n. 72, relativo alla fornitura di 40 equipaggiamenti completi per freni a pressione e di 60 condotte per freno continuo destinati a l'Administration des Chemins de Fer et du Wharf a Lomé (Togo). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei P.T.O.M.) per un ammontare presunto di Fr. CFA 16.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: 10 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate per lettera raccomandata indirizzata a Monsieur l'Ambassadeur de la République Togolaise à Paris, 7, rue A. de Neuville, Paris 17, o esservi depositate prima delle ore 12 del giorno fissato per la loro apertura che avrà luogo il 23 marzo 1961, alle ore 15 al Siège de l'Ambassade de la République Togalaise.

In applicazione dell'art. 132, par. 4 del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(689)

Bando di gara n. 73, relativo a fornitura di ossature metalliche con tetto per la costruzione di 10 scuole elementari (Repubblica del Togo).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 3 del 16 gennaio 1961, pubblica il bando di gara n. 73, relativo alla fornitura di ossature metalliche con tetto per la costruzione di 10 scuole elementari, per 10 località differenti nella Repubblica del Togo. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei P.T.O.M.) per un ammontare presunto di Fr. CFA 7.900.000. Termine previsto per l'esecuzione: 6 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate per lettera raccomandata a « Monsieur le Chef du Service des Travaux Publics » a Lomé (Togo) entro le ore 11 del giorno fissato per la loro apertura che avrà luogo il 6 aprile 1961 alle ore 15.

In applicazione dell'art. 132, par. 4 del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(690)

Bando di gara n. 74, relativo alla fornitura di ossature metalliche con tetto per la costruzione di 20 scuole elementari (Repubblica del Togo).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 3 del 16 gennaio 1961, pubblica il bando di gara n. 74, relativo alla fornitura di ossature metalliche con tetto per la costruzione di 20 scuole elementari, per 20 località differenti nella Repubblica del Togo. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei P.T.O.M.) per un ammontare presunto di Fr. CFA 15.800.000. Termine previsto per l'esecuzione: 6 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate per lettera raccomandata a « Monsieur le Chef du Service des Travaux Publics » a Lomé (Togo) entro le ore 11 del giorno fissato per la loro apertura che avrà luogo il 6 aprile 1961 alle ore 15 locali.

In applicazione dell'art. 132, par. 4 del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(691)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diplomi al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alle sottoindicate persone:

De Pietro on. avv. Michele, presidente del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano;
Ghirardi dott. Giovanni, primo presidente della Corte di appello di Milano;
Trombi dott. Pietro, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano;
Ferrari dott. prof. Virgilio, sindaco della Città di Milano;
Dosi on. avv. Mario, presidente dell'Istituto educativo-assistenziale « Giulio Salvadori » di Milano;
Vinci dott. Carmelo Empedocle, presidente del Tribunale di Milano.

Roma, addì 15 dicembre 1960

Il Ministro: GONELLA

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alle sottoindicate persone:

Greppi avv. Antonio;
Migliori on. avv. Giovanni Battista.

Roma, addì 15 dicembre 1960

Il Ministro: GONELLA

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento, alle sottoindicate persone:

Flora dott. Adolfo, magistrato di Corte d'appello, presidente del Tribunale per i minorenni di Milano;
Lombardo dott. Mario, sostituto procuratore generale della Repubblica, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano;
Amati dott. Antonio, magistrato di Tribunale, giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Milano.

Roma, addì 15 dicembre 1960

Il Ministro: GONELLA

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che la sottoindicata persona si è distinta in modo particolare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento alla signora Adele Gabutti in Interdonato.

Roma, addì 15 dicembre 1960

Il Ministro: GONELLA

(478)

MINISTERO DELLE FINANZE

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Foggia colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto del 29 novembre 1960, integrativo del decreto interministeriale emanato, ai sensi dell'art. 19 della legge 21 luglio 1960, n. 739, il 6 settembre 1960, si è provveduto, per i comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Carlantino, Celenza Valfortore, Celle San Vito, Faeto, Monteleone di Puglia, Panni, Roseto Valfortore, San Marco la Catola e Margherita di Savoia, alla delimitazione delle zone agrarie colpite, nell'anno 1960, da eventi naturali di carattere eccezionale, procedendo, nel contempo, per i comuni di Alberona, Apricena, Ascoli Satriano, Castelnuovo della Daunia, Manfredonia, Rignano Garganico, San Paolo Civitate, Serracapriola, Stornara, Stornarella e Torremaggiore, già compresi nel predetto decreto interministeriale del 6 settembre 1960, ad una nuova delimitazione delle zone agrarie danneggiate dagli eventi naturali suaccennati.

Con lo stesso decreto 29 novembre 1960 è stato autorizzato, per le zone ivi indicate, lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(831)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Taranto colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto del 21 dicembre 1960, integrativo dei decreti interministriali emanati, ai sensi dell'art. 19 della legge 21 luglio 1960, n. 739, il 22 agosto e 30 settembre 1960, si è provveduto per i comuni di Castellaneta e Laterza, già compresi nei predetti decreti interministeriali, ad una nuova delimitazione delle zone agrarie danneggiate, nell'anno 1960, da eventi naturali di carattere eccezionale.

Con lo stesso decreto 21 dicembre 1960, è stato autorizzato, per le zone ivi indicate, lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(832)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di L'Aquila colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 12 dicembre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di L'Aquila colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Avezzano, Aielli, Celano, Cerchio, Magliano dei Marsi, Ortucchio, San Benedetto dei Marsi, Trasacco, Scurcola.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(786)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Verona colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto del 12 dicembre 1960, integrativo dei decreti interministeriali emanati, ai sensi dell'art. 19 della legge 21 luglio 1960, n. 739, il 31 agosto e 26 ottobre 1960, si è provveduto, per i comuni di Brentino, Belluno, Costarmano, Dolcè, Fumane, Rivoli Veronese e Sant'Ambrogio di Valpolicella, alla delimitazione delle zone agrarie colpite, nell'anno 1960, da eventi naturali di carattere eccezionale.

Con lo stesso decreto 12 dicembre 1960, è stato autorizzato, per le zone ivi indicate, lo sgravio delle imposte sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(833)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Avellino colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto del 16 novembre 1960, integrativo del decreto interministeriale emanato, ai sensi dell'art. 19 della legge 21 luglio 1960, n. 739, il 15 ottobre 1960, si è provveduto, per il comune di Senerchia, alla delimitazione delle zone agrarie colpite, nell'anno 1960, da eventi naturali di carattere eccezionale.

Con lo stesso decreto 16 novembre 1960, è stato autorizzato, per le zone ivi indicate, lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(834)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Sondrio colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 21 dicembre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Sondrio colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Lovero Valtellino, Tovo Sant'Agata.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(782)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Pescara colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Pescara colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Brittoli, Città Sant'Angelo, Corvara, Elice, Farindola, Montebello di Bertona, Nocciano, Penne.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(783)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Alessandria colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 3 dicembre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Alessandria colpite nello anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Albera Ligure, Brignano Frascata, Camagna, Cantalupo Ligure, Carezzano, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Cerreto Grue, Conzano, Costa Vescovato, Frassinello Monferrato, Fubine, Mombello, Montemarzino, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottigli Monferrato, Paderna, Pozzolo Formigaro, Rosignano, San Sebastiano Curone, Spineto, Terruggia, Vignale Monferrato, Villadeati e Villaromagnano.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(784)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Arezzo colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 3 dicembre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Arezzo colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Anghiari, Arezzo (sezione Valcerfone e sezione Valdarno), Caprese Michelangelo, Cavriglia, Loro Ciuffenna, Cortona, Lucignano, Monterchi, Pieve Santo Stefano, San Sepolcro, Sestino, San Giovanni Valdarno, Subbiano, Torrenova Bracciolini.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(787)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento del periodo di svolgimento dell'edizione estiva del « Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento » di Milano.

Gli organizzatori del « Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento », con lettera del 16 gennaio 1961, hanno reso noto che l'edizione estiva della suddetta manifestazione avrà luogo in Milano dal 15 al 21 giugno 1961 anzichè dal 20 al 26 giugno 1961, come precedentemente programmato.

(789)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 22 dicembre 1960, recante: « Approvazione della delibera adottata in data 7 dicembre 1960 dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, concernente la revisione di alcuni tassi di premio di cui alla tariffa approvata con regio decreto 25 novembre 1940, n. 1732 », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 30 dicembre 1960, alla pagina 8, sotto la voce di tariffa n. 6223 (Carrozzerie metalliche per autoveicoli), il grado di rischio « *b* riparazione: generalmente delle superfici e dei rivestimenti » deve essere indicata sotto la lettera *d*), anzichè sotto la lettera *b*).

(745)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notai

Si rende noto che, con decreti ministeriali del 19 dicembre 1960, i notai dott. Carlo Cao e dott. Mario Moroni, residenti ed esercenti in Sondrio, sono stati accreditati presso l'Ufficio provinciale del tesoro di quella città, per le operazioni di Debito pubblico.

Il direttore generale: GRECO

(820)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

Corso dei cambi del 6 febbraio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,24	621,90	621,99	621,83	621,90	621,51	621,85	621,30	621,48	—
$ Can.	626,62	626,50	627,50	626,65	626,15	626,64	626,875	626,55	626,62	—
Fr. Sv.	144,09	144,12	144,11	144,10	144,15	144,09	144,105	144,10	144,09	—
Kr. D.	90,02	90,02	90,04	90,02	90 —	90,01	90,025	90 —	90 —	—
Kr. N.	86,96	86,98	87,03	87,01	87.05	86,97	86,99	87 —	86,96	—
Kr. Sv.	120,27	120,37	120,35	120,375	120,30	120,34	120,36	120,30	120,35	—
Fol.	164,41	164,42	164,44	164,37	164,40	164,39	164,38	164,40	164,38	—
Fr. B.	12,46	12,47	12,466	12,4675	12,465	12,47	12,468	12,50	12,46	—
Fr. Fr. (N.F.)	126,77	126,90	126,90	126,88	126,90	126,81	126,915	126,80	126,82	—
Lst.	1741,75	1742,10	1742,20	1741,70	1742 —	1741,22	1741,90	1741,60	1741,15	—
Dm. occ.	148,86	148,97	148,99	148,955	148,87	148,93	148,975	148,90	148,92	—
Scell. Austr.	23,85	23,865	23,87	23,87125	23,86	23,86	23,87	23,85	23,86	—

Media dei titoli del 6 febbraio 1961

Titolo	Media
Redimibile 3,50 % 1934	81,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	76,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	108,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,475
Id. 5 % 1936	87,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,375
Rendita 3,50 % 1906	101,25
Id. 3,50 % 1902	99,675
Id. 5 % 1935	99 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,05
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 febbraio 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,84
1 Dollaro canadese	626,762
1 Franco svizzero	144,102
1 Corona danese	90,022
1 Corona norvegese	87 —
1 Corona svedese	120,367
1 Fiorino olandese	164,375
1 Franco belga	12,468
1 Franco nuovo (N.F.)	126,897
1 Lira sterlina	1741,80
1 Marco germanico	148,965
1 Scellino austriaco	23,871

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Colledara (Teramo) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Colledara (Teramo) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Colledara (Teramo) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1961

Il direttore generale: BAFFI

(694)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montefino (Teramo) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti lo ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Montefino (Teramo) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montefino (Teramo) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1961

Il direttore generale: BAFFI

(695)

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Ginestreto - Società cooperativa a responsabilità illimitata, avente sede a Ginestreto, frazione del comune di Pesaro, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 17 gennaio 1961 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Ginestreto - Società cooperativa a responsabilità illimitata, avente sede a Ginestreto, frazione del comune di Pesaro, in liquidazione coatta, il dott. Renato Ferraro è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(656)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 gennaio 1961) il Bollettino n. 10 della provincia di Piacenza, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto normativo 26 aprile 1954 integrativo della convenzione modificativa al Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 febbraio 1941 per il personale impiegatizio e subalterno della Cassa di risparmio di Piacenza.

2. — Accordo 15 gennaio 1957 relativo al trattamento economico del personale della Cassa di risparmio di Piacenza.

3. — Accordo 6 febbraio 1957 aggiuntivo all'accordo 15 gennaio 1957 per il trattamento economico del personale della Cassa di risparmio di Piacenza.

Il Ministro: SULLO

(677)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (5 gennaio 1961) il Bollettino n. 9 della provincia di Gorizia, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto 5 settembre 1947 per la determinazione dell'indennità di contingenza nella provincia di Gorizia.

Il Ministro: SULLO

(679)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (11 gennaio 1961) il Bollettino n. 24 della provincia di Reggio Emilia, contenente i sottoindicati Accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 21 gennaio 1957 per il personale dipendente dai servizi assunti in appalto dalla Cassa di risparmio di Reggio Emilia.

2. — Accordo aziendale 22 gennaio 1954 per il personale dipendente dai servizi assunti in appalto dalla Cassa di risparmio di Reggio Emilia.

3. — Accordo 26 marzo 1949 per i dipendenti dai servizi assunti in appalto dalla Cassa di risparmio di Reggio Emilia, in applicazione del contratto A.B.I. e F.I.D.A.C. del 7 dicembre 1945.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (11 gennaio 1961) il Bollettino n. 25 della provincia di Reggio Emilia, contenente il sottoindicato Accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo tabellare 31 luglio 1955 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 25 maggio 1954 e successivo Accordo 16 dicembre 1954 per il personale delle Agenzie di assicurazione di Reggio Emilia e provincia.

Il Ministro: SULLO

(681)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 13 della provincia di Terni, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 29 settembre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Terni.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 14 della provincia di Terni, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 1° febbraio 1956 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 19 luglio 1949 per gli impiegati di aziende agricole della provincia di Terni.

2. — Accordo 9 luglio 1959 per l'estensione della validità del Contratto collettivo di lavoro 1° febbraio 1956, per gli impiegati di aziende agricole della provincia di Treni, al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 ottobre 1958.

3. — Accordo 10 luglio 1960 per la estensione ai lavoratori rappresentati dalla Unione sindacale provinciale del lavoro della C.I.S.L., dalla Camera confederale del lavoro C.G.I.L., dalla Camera sindacale provinciale della U.I.L. della provincia di Terni del contratto collettivo di lavoro 1° febbraio 1956 per impiegati di aziende agricole della provincia di Terni.

4. — Accordo 14 luglio 1960 per la estensione ai lavoratori rappresentati dalla Unione provinciale del lavoro della CISNaL di Terni del contratto collettivo di lavoro 1° febbraio 1956 per impiegati di aziende agricole della provincia di Terni.

Il Ministro: SULLO

(680)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (10 dicembre 1960) il Bollettino n. 10 della provincia di Roma, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 30 settembre 1959 integrativo al Contratto nazionale normativo di lavoro 15 maggio 1959 per i dipendenti da ristoranti, trattorie, rosticcerie ed esercizi similari di Roma e provincia.

2. — Accordo 14 marzo 1955 integrativo del Contratto nazionale normativo di lavoro 23 ottobre 1954 per i dipendenti da caffè, bar, birrerie, gelaterie, pasticcerie, bottiglierie ed esercizi similari di Roma e provincia.

3. — Accordo 1° ottobre 1959 per il trattamento economico dei lavoratori ed apprendisti dipendenti da caffè, bar, pasticcerie ed esercizi similari di Roma e provincia.

Il Ministro: SULLO

(678)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esame-colloquio a un posto di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme per l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Considerato che alla data del 30 novembre 1960, erano disponibili tredici posti nel ruolo del personale di carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e che un decimo di essi (cioè un posto) deve essere conferito mediante concorso riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame-colloquio a un posto di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della Pubblica istruzione.

Detto concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari di insegnamenti per corsi di laurea in giurisprudenza, in lettere, in filosofia o in scienze politiche, sociali e amministrative, i quali abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, un'anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, entro il termine perentorio del 31 marzo 1961.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il possesso del titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni.

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal Rettore dell'Università presso la quale il candidato presta servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale degli affari generali e del personale.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del proprio recapito.

Art. 3.

L'esame-colloquio verterà sulle seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e del lavoro;

b) economia politica e scienza delle finanze;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

Il predetto esame avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati.

L'esame non si intende superato se i candidati non ottengano la votazione di almeno 7/10.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati. A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato l'esame e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno presentare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione I, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

Art. 5.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 6.

Il candidato utilmente collocato nella graduatoria generale di merito e dichiarato vincitore o che subentrasse eventualmente nella nomina al vincitore decaduto o rinunciatario, dovrà presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione I, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) copia, in bollo da L. 200, dello stato di servizio in qualità di assistente universitario ordinario, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione superiore) ed integrata dal Rettore dell'Università;

2) certificato del Rettore, in bollo da L. 100, attestante che il candidato ha prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni

3) diploma originale di laurea o copia notarile autentica su carta da bollo da L. 200;

4) certificato medico su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione o da altre Amministrazioni, salvo che per quanto riguarda il titolo originale di studio. In quest'ultimo caso dovrà essere indicata l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto originale, gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, e dovrà essere esibito un certificato, in bollo da L. 100, rilasciato dalla Università presso la quale il titolo di studio è stato conseguito.

Art. 7.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina in prova con la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avrà diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; qualora sia provvisto di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, gli competerà il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Trascorso il periodo di prova, se riconosciuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 gennaio 1961

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1961
Registro n. 5, foglio n. 348

(765)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorsi a undici posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante benefici a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, recante benefici a favore degli orfani di guerra e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose, partecipanti a pubblici concorsi e le successive modificazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visti il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ed il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con la legge 23 febbraio 1952, n. 93, recanti benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabili, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 78;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati e le successive estensioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116; al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, e al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, nonchè la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, sulle agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte dei profughi dai territori di confine;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali, partecipanti a pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci e le relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 19 giugno 1948, n. 141;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, e le leggi 15 luglio 1950, n. 539 e 3 aprile 1958, n. 474, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra nonchè ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato e le successive norme integrative di attuazione ed interpretazione, emanate con le leggi 5 giugno 1951, n. 376 e 4 aprile 1953, n. 240;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito, con modifiche, nella legge 24 giugno 1950, n. 465, riguardante l'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Viste le leggi 19 agosto 1948, n. 1180, e 24 luglio 1951, n. 660, concernenti l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente la estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi e le relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra, agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, che reca provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, che reca norme concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, concernente il conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 130, concernente norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi da territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona B del Territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi;

Visti la legge 18 marzo 1958, n. 349 ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernenti il passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Viste le leggi 2 aprile 1958, n. 364, e 3 aprile 1958, n. 467, sull'estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci agli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche e sulle provvidenze a favore degli invalidi di guerra alto-atesini;

Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 92, concernente il riconoscimento della qualifica di orfani di guerra agli orfani di madre deceduta per fatti di guerra;

Vista la legge 25 ottobre 1960, n. 1306, che reca provvidenze e benefici per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri;

Viste le vigenti disposizioni sul trattamento economico del personale statale;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato in data 24 novembre 1960, con la quale, per il presente concorso, sono stati determinati il numero dei posti, il programma di esame ed il titolo di studio prescritto:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a undici posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico - branca « Sali e chinino » della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1 gli aspiranti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di laurea in ingegneria civile o industriale.

Gli aspiranti che abbiano conseguito la laurea anzidetta dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria rilasciato a norma del regio decreto 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni, e dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Il titolo di abilitazione all'esercizio professionale non è richiesto se la laurea è stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 innanzi citato.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età: non inferiore ad anni 18 compiuti e non superiore ad anni 32 compiuti, salve le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A' termini dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 febbraio 1928, dal concorso di cui al precedente art. 1 sono escluse le donne.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile, per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti ivi verificatesi nell'ottobre 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno;

i) per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel paese nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959;

l) per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale.

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

4) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria;

5) il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

6) Il limite massimo di età è inoltre elevato fino a quarantacinque anni ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per quelli di ruolo aggiunto.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa - piazza Mastai n. 11 - Roma, entro e non oltre il termine di giorni sessanta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso del titolo di studio prescritto;

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale o del certificato di abilitazione provvisoria;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio;

l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina;

la lingua o le lingue straniere (francese, inglese e tedesco) in cui gli aspiranti intendano eventualmente sostenere la prova facoltativa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 13, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale o certificato di abilitazione provvisoria, o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200;

C) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso aveva compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dai precedenti art. 2, lettera *b*) e 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia ancora stata eseguita, i candidati nati all'estero dovranno

produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

D) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

E) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

G) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

H) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

I) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *D*) e *F*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata da L. 200, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata da superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;

2) titolo di studio;

3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria;

4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal Comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, del personale licenziato da Enti soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili e degli assistenti universitari, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combat-

tenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata in carta libera, dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, e quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti ivi verificatisi nell'ottobre 1956 e quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno, nonchè i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal gennaio 1959, per la situazione determinatasi nei loro confronti a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel paese dovranno presentare un attestato rilasciato dalle autorità consolari dal quale risulti che essi si sono trovati nelle suddette condizioni.

I connazionali rimpatriati dalla Tunisia successivamente alla data di cessazione del protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959 costretti ad abbandonare la Tunisia per motivi di emergenza indipendenti dalla loro volontà, nonchè i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare per la nuova situazione creatasi a causa della cessazione dell'Amministrazione stessa dovranno presentare un attestato, comprovante tali loro condizioni, rilasciato dal Ministero degli affari esteri;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali dovranno inoltre produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè i giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio;

t) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, della autorità militare;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale, nonchè di un trentesimo del punto riportato nelle prove facoltative di lingua straniera, classificate con almeno sei decimi.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La graduatoria del concorso di cui al presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 13.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico relativo al coefficiente 271 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre, una somma pari al dieci per cento del costo del corrispondente biglietto a tariffa intera.

Art. 15.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1961
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 61. — MONACELLI

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima

1. Costruzioni civili ed industriali:

a) materiali e loro proprietà: metalli, pietre naturali ed artificiali, cementanti, malte, calcestruzzi, legnami;

b) elasticità applicata e resistenza dei materiali per costruzioni; statica delle costruzioni elastiche: stabilità e sollecitazioni; casi semplici e composti d'equilibrio statico; casi particolari di sollecitazione; travi rettilinee, reticolari, continue; telai piani semplici (portali);

c) tecnica delle costruzioni: strutture in legno, ferro, muratura, cemento armato; edifici civili ed industriali; calcoli statici di solai, coperture, murature e volte, intelaiature di edifici, serbatoi; fondazioni: resistenza dei terreni, sistemi di fondazione;

d) nozioni generali sulle strade comuni e ferrate; spinta delle terre, muri di sostegno.

2. Idraulica e costruzioni idrauliche: idrostatica; portata delle bocche e dei corsi d'acqua; moto delle acque nei fiumi e nei canali; utilizzazione delle acque; canali industriali, condutture, sifoni, opere relative e loro calcolazione, fognature.

Parte seconda

1. Fisica tecnica: principi della termodinamica, equazioni fondamentali, variazioni di stato, diagrammi termici, gas perfetti, entropia, vapori saturi e sovrariscaldati, cicli delle macchine termiche, rendimenti, applicazione della termodinamica al moto dei fluidi; trasmissione del calore attraverso pareti; produzione del calore, apparecchi per la combustione, caldaie, camini, isolamenti termici, economizzatori, surriscal-

datori, apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione, depuratori; combustibili: solidi, liquidi e gassosi; utilizzazione industriale del calore, impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria: produzione del freddo, macchine frigorifere, impianti frigoriferi.

2. Macchine termiche ed idrauliche: macchine a vapore alternative, condensatori; turbine a vapore; motori a combustione interna, cicli e diagrammi, motori a gas, benzina, diesel; turbine idrauliche; pompe a stantuffo, pompe centrifughe; ventilatori; compressori - serbatoi a pressione.

Parte terza

1. Elettrotecnica: corrente continua e sue leggi, elettrolisi, pile, accumulatori, magnetismo ed elettromagnetismo; forze elettromotrici indotte, correnti indotte, coefficienti di auto e di mutua induzione, extra correnti; correnti alternate, reattanza ed impedenza dei circuiti, fattore di potenza, potenza reale, reattiva ed apparente, sistemi trifasi; collegamenti a stella ed a triangolo; macchine elettriche, materiali impiegati, perdite nel ferro, perdite nel rame, perdite meccaniche, rendimenti, raffreddamento delle macchine elettriche; trasformatori statici, caratteristiche costruttive e di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo; generatori e motori a corrente continua, caratteristiche di funzionamento, accoppiamenti, prove di collaudo; generatori e motori sincroni, caratteristiche di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo; motori asincroni trifasi, caratteristiche di funzionamento, diagramma circolare, regolazione della velocità, funzionamento come generatori, prove di collaudo; cenni sui motori monofasi, sui convertitori a vapore di mercurio, sulle commutatrici e sui gruppi convertitori di frequenza; impianti di produzione, di trasmissione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica; equipaggiamento delle cabine di trasformazione; rifasamento degli impianti.

2. Tecnica dell'illuminazione; generalità; vari tipi di lampade e dati relativi, sistemi dell'illuminazione; illuminazione artificiale di interni e di aree scoperte.

Prova facoltativa di lingue estere

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere, nella domanda di ammissione al concorso.

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte obbligatorie e sarà integrata con domande su istituzioni di diritto privato (dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, della azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali sui contratti; della vendita e della permuta).

Roma, addì 10 dicembre 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale affari generali e del personale - piazza Mastai n. 11 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . (1) . . . . . . e residente in . . . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso a undici posti di consigliere tecnico - branca « Sali e chinino » - nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di . . . . (2), di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso della laurea in ingegneria civile o industriale conseguita presso l'Università di . . . . . . in data . . . . nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . (4) . . . . (5) . . . .

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . . . li 1961

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

V.: per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6) . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori sui cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; dall'Egitto, dalla Tunisia; da Tangeri; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

assistente universitario;

licenziato dagli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

colpito da leggi razziali;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

(465)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.